

CAUSA N. 274/2012 R.G.

Tribunale Civile di Lucca

Sezione Lavoro - Dott. Nannipieri

Verbale di Conciliazione Giudiziale

All'udienza del 24 gennaio 2013, dinanzi al giudice Dott. Nannipieri sono comparsi: gli Avvocati Scarpelli, Giusti, Frezza per parte ricorrente ed il ricorrente personalmente; l'Avv. Tosi, l'Avv. Uberti e l'Avv. Giorgetti per parte convenuta e personalmente il procuratore speciale Dott. Domenico Braccialarghe, come da procura già depositata.

Le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare agli atti del presente giudizio e definiscono e transigono la lite in corso alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:

1) Il Sig. Riccardo Antonini si obbliga a non assumere alcun incarico di Consulente Tecnico di Parte (o ad abbandonare l'incarico ove già assunto o comunque in essere), in alcun procedimento penale, nessuno escluso, in qualsiasi fase o grado nel quale siano coinvolti, come indagati e/o imputati e/o come responsabili ex legge 231 la società RFI -RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. o altre società del gruppo, ovvero dirigenti delle predette società ivi coinvolti in ragione delle funzioni svolte per le società medesime, ed in particolare nel procedimento penale N. 6305/2009 (N. 1917/10 R.G. G.I.P.) presso il Tribunale di Lucca in ogni sua fase e grado.

Il Sig. Antonini riconosce di aver partecipato alla manifestazione organizzata volta a raggiungere la sede del dibattito pubblico previsto a Genova

nella giornata del 9 settembre 2011 nell'ambito della Festa del PD e contestare la presenza dell'Ing. Moretti quale relatore. Riconosce altresì di aver scandito ad alta voce slogan e frasi offensive nei suoi confronti, anche con l'ausilio di un megafono.

Il Sig. Antonini riconosce la gravità del proprio comportamento tenuto, ammette la propria responsabilità ed accetta il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per 10 giorni già irrogata con provvedimento del 5 agosto 2011 a seguito di contestazione disciplinare del 13 luglio 2011; accetta inoltre la nuova sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 10 giorni che la Società convenuta irroga con il presente atto a seguito della contestazione disciplinare del 6 ottobre 2011, in sostituzione del licenziamento, che viene contestualmente revocato, con reintegra in servizio.

2) La società convenuta, preso atto dell'impegno e della dichiarazione rilasciata dal Sig. Antonini, applica al ricorrente in relazione alla contestazione disciplinare del 6 ottobre 2011, la sanzione della sospensione dal servizio per dieci giorni; revoca contestualmente il licenziamento intimato per la medesima contestazione disciplinare e provvederà alla reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato, con corresponsione delle retribuzioni medio tempore maturate.

Il Dott. Domenico Braccialarghe deposita copia conforme del presente verbale, già sottoscritta per ratifica ed adesione dall'Ing. Mauro Moretti.

Con tale sottoscrizione l'Ing. Moretti ancorché non abbia sporto una specifica querela nei confronti del Sig. Antonini, a fronte dell'impegno e delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Antonini, rimette, esclusivamente nei confronti

dello stesso la querela per le frasi offensive di cui sopra e per la quale è pendente, presso la Procura di Genova il procedimento penale N. 13786/11/21 R.G. notizie di reato; con la sottoscrizione del presente verbale per ratifica ed adesione, l'Ing. Mauro Moretti dichiara altresì di rinunciare nei soli confronti del Sig. Antonini ad ogni connessa pretesa risarcitoria.

Il Sig. Antonini dichiara sin da adesso di accettare tale remissione di querela.

3) Sempre nell'ottica conciliativa la società RFI –RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. corrisponderà, a titolo di contributo delle spese del giudizio, su sollecitazione del giudice motivata dall'esclusiva considerazione della differente situazione economica delle parti, al Sig. Antonini la somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), che sarà pagata direttamente ai legali, dietro presentazione di fattura. Le spese di causa e di lite, salvo quanto in precedenza specificato in merito al contributo spese, si intendono integralmente compensate tra tutte le parti in causa, i cui difensori, muniti all'uopo di idonea procura speciale, sottoscrivono il presente verbale per rinuncia ad avvalersi nei confronti delle reciproche controparti del vincolo di solidarietà istituito dall'art. 68 della legge professionale forense

L.C.S.

Il Sig. Riccardo Antonini

Il Procuratore Speciale di RFI –RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Dott. Domenico Braccialarghe